

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1703)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 25 maggio 1966 (V. Stampato n. 3027)

d'iniziativa dei deputati MAGNO, SPECIALE, D'ALESSIO, D'ALEMA, LA BELLA, MARCHESI, MARRAS, MAULINI, MAZZONI, MATARRESE, MICELI, NANNUZZI, RAFFAELLI e ZOBOLI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 maggio 1966*

Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966.

Art. 2.

All'onere di lire 270 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.